Il giudicato amministrativo di annullamento tra effetto demolitorio ed effetto ripristinatorio

di Elide De Vita

Data di pubblicazione: 21-11-2026

La sentenza del TAR Basilicata, Sez. I, 6 ottobre 2026, n. 327, resa nel giudizio R.G. n. 164/2026, offre un interessante spunto di riflessione in ordine alla portata dell'effetto ripristinatorio del giudicato amministrativo di annullamento e agli strumenti predisposti dall'ordinamento processuale per assicurarne l'effettività, con particolare riguardo agli obblighi conformativi gravanti sull'amministrazione soccombente.

La pronuncia, infatti, affronta tre tematiche centrali nel giudizio di ottemperanza:

1. la consistenza dell'effetto ripristinatorio del giudicato amministrativo: la sentenza ribadisce che l'annullamento giurisdizionale non determina soltanto la caducazione dell'atto illegittimo, ma impone anche la rimozione delle conseguenze materiali che da esso sono derivate. Il giudicato, pertanto, non si esaurisce nella dimensione demolitoria, ma si proietta sulla realtà fattuale, imponendone la riconduzione a conformità con l'assetto giuridico risultante dalla pronuncia;

2. la necessaria corrispondenza tra situazione fattuale e situazione giuridica: il venir meno retroattivo del provvedimento giudicato illegittimo determina l'impossibilità di continuare a imputare alla società un obbligo di prestazione sulla base di un rapporto ormai scaduto e illegittimamente protratto;

3. la funzione coercitiva degli strumenti del giudizio di ottemperanza: la nomina del commissario ad acta e la previsione di una penalità di mora confermano la funzione non soltanto esecutiva, ma anche coercitiva del giudizio di ottemperanza, quale sede deputata a contrastare l'inerzia amministrativa e a garantire che la tutela riconosciuta in sede di cognizione trovi concreta attuazione.

Guida alla lettura

1. Il giudicato amministrativo: contenuto ed effetto. Il giudizio di ottemperanza e la figura del commissario *ad acta*

Prima di procedere ad una breve ricostruzione della vicenda fattuale e dei suoi portati giuridici, si reputa necessario **premettere alcune nozioni indispensabili in tema di giudicato amministrativo**.

La **sentenza del giudice amministrativo, una volta divenuta definitiva, è suscettibile di produrre una pluralità di effetti, la cui concreta estensione dipende dal contenuto della**

pronuncia, dalla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio e da quanto necessario a soddisfare l'interesse sostanziale azionato dal ricorrente. In questa prospettiva, **l'annullamento dell'atto impugnato non esaurisce necessariamente la portata della tutela giurisdizionale, potendo la decisione incidere ulteriormente sulla realtà giuridica e materiale, attraverso effetti demolitori, ripristinatori, conformativi e accertativi**.

L'**effetto demolitorio**, tradizionalmente identificato con **quello costitutivo della sentenza di annullamento**, consiste nell'**eliminazione dell'atto amministrativo illegittimo e nella conseguente caducazione dei suoi effetti giuridici**. Si tratta dell'**effetto ordinariamente connaturato alle pronunce di accoglimento di ricorsi impugnatori, che determina il venir meno del provvedimento censurato e, nei limiti della sua portata, dell'assetto da esso introdotto**.

A tale conseguenza **può accompagnarsi un effetto ripristinatorio**, che si traduce nell'**obbligo dell'amministrazione di ricostituire la situazione di fatto e di diritto antecedente all'adozione dell'atto annullato**. La rimozione del provvedimento, infatti, non sempre è sufficiente a restituire al ricorrente la posizione giuridica illegittimamente compromessa, potendosi rendere necessaria un'**ulteriore attività amministrativa, materiale o giuridica, funzionale al ripristino della situazione precedente**.

Diversamente, l'**effetto conformativo attiene alla successiva riedizione del potere amministrativo**. **L'annullamento, infatti, non determina l'esaurimento del potere dell'amministrazione, che conserva, nei limiti consentiti dall'ordinamento e dalla pronuncia giurisdizionale, la possibilità di provvedere nuovamente sulla vicenda controversa**. Tale rinnovato esercizio deve, tuttavia, **svolgersi nel rispetto delle indicazioni, dei vincoli e delle preclusioni desumibili dalla sentenza, la quale delimita lo spazio di legittimo esercizio del potere residuo**. L'effetto conformativo assume, pertanto, particolare rilevanza poiché **impedisce che l'amministrazione, attraverso una nuova determinazione, possa riprodurre le illegittimità già accertate in sede giurisdizionale**.

Accanto a tali effetti si colloca quello **propriamente accertativo**, concernente l'incontrovertibilità delle statuizioni contenute nella pronuncia passata in giudicato. Esso consente di individuare il **contenuto precettivo della decisione e, conseguentemente, i limiti entro i quali l'amministrazione è tenuta a conformare la propria condotta**. Proprio sul terreno dell'accertamento si misura, peraltro, una delle questioni maggiormente controverse in materia di giudicato amministrativo: quella relativa all'**estensione dell'oggetto dell'accertamento giudiziale e alla possibilità che la pronuncia non si limiti a censurare le modalità di esercizio del potere, ma riconosca anche la spettanza sostanziale dell'utilità finale perseguita dal ricorrente**.

La **questione assume particolare rilievo nelle sentenze di annullamento, nelle quali la permanenza, in capo all'amministrazione, del potere di provvedere nuovamente ha tradizionalmente alimentato il dibattito circa l'effettiva capacità del giudicato di assicurare una tutela piena e definitiva**. Invero, **l'accertamento contenuto nella sentenza di annullamento investe, in via ordinaria, l'illegittimo esercizio del potere**

amministrativo e rimane circoscritto ai limiti della domanda giudiziale. Ciò **non esclude, tuttavia, che il ricorrente possa conseguire un accertamento più ampio della propria pretesa sostanziale mediante la proposizione di ulteriori domande, nei limiti consentiti dall'art. 34, comma 1, lettere c) ed e), c.p.a., e attraverso il necessario assolvimento dell'onere probatorio**. Resta fermo, naturalmente, il **divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, sancito dall'art. 34, comma 2, c.p.a.**

La distinzione tra **giudicato formale** e **sostanziale** consente, sotto altro profilo, di **precisare la portata di tali effetti**. Il primo attiene all'**intangibilità della decisione, che si determina quando non siano più esperibili i mezzi ordinari di impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 324 c.p.c.** Il secondo, presupponendo il primo, **riguarda invece l'incontrovertibilità dell'accertamento contenuto nella sentenza, destinato a fare stato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa**. Ne deriva che **non tutte le pronunce divenute formalmente definitive sono necessariamente idonee a produrre un giudicato sostanziale**: tale efficacia **presuppone, infatti, che la decisione abbia definito una questione di merito, incidendo sull'assetto sostanziale del rapporto controverso**.

Quanto all'**ambito soggettivo, il giudicato amministrativo opera, in linea generale, nei confronti delle parti del processo, secondo il principio di relatività degli effetti della pronuncia**. La regola conosce, tuttavia, **alcune deroghe connesse alla particolare struttura dell'atto amministrativo e alla natura del vizio accertato** (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenze nn. 4 e 5 del 2019). In particolare, quando l'atto impugnato produce **effetti inscindibili nei confronti di una pluralità di destinatari**, l'annullamento può estendere i propri effetti anche a soggetti rimasti estranei al giudizio. Analogamente, nell'ipotesi **di provvedimento plurimo scindibile**, l'inscindibilità del vizio può determinare l'estensione dell'effetto demolitorio oltre i confini soggettivi del processo. Si tratta di ipotesi nelle quali l'estensione *ultra partes* non discende da una generale efficacia *erga omnes* del giudicato amministrativo, bensì dall'impossibilità, sul piano strutturale o funzionale, di circoscrivere gli effetti dell'annullamento ai soli ricorrenti.

La concreta attuazione degli effetti della sentenza costituisce, infine, il **terreno sul quale si innesta il giudizio di ottemperanza, disciplinato dagli artt. 112 e seguenti c.p.a.** Esso rappresenta lo **strumento attraverso il quale l'ordinamento assicura l'effettività della tutela giurisdizionale, imponendo all'amministrazione e alle altre parti l'obbligo di dare esatta esecuzione alle pronunce del giudice**. La **sua funzione non si esaurisce nella reazione all'inerzia amministrativa, ma si estende alle ipotesi di adempimento parziale, rifiuto, violazione ed elusione del giudicato**.

La **peculiarità del giudizio di ottemperanza** (che gli attribuisce dei profili di specialità rispetto al classico giudizio di esecuzione civile) risiede nella sua **duplice dimensione, cognitoria ed esecutiva**. Il giudice, infatti, non è chiamato soltanto a **verificare l'avvenuto (in)adempimento della decisione, ma deve altresì interpretarne il contenuto precettivo, ricostruendo la regola di condotta che da essa discende e individuando le modalità necessarie a garantirne la piena attuazione**. In tale prospettiva, l'attività interpretativa del giudice dell'ottemperanza può condurre a specificare e completare le statuizioni della

pronuncia da eseguire, dando luogo al **fenomeno del cd. giudicato a formazione progressiva**.

Tale carattere emerge con particolare evidenza nell'**ottemperanza delle sentenze del giudice amministrativo, nella quale il giudice dispone di una cognizione funzionale all'individuazione del contenuto effettivo dell'obbligo conformativo gravante sull'amministrazione**. **Diversamente, quando l'ottemperanza abbia ad oggetto una pronuncia del giudice ordinario, il giudice amministrativo non può ampliare, integrare o modificare il contenuto dell'accertamento già compiuto, dovendo limitarsi ad assicurarne l'esecuzione nei termini in cui esso è stato formulato**.

L'**ampiezza dei poteri riconosciuti al giudice dell'ottemperanza** trova **fondamento nell'art. 114 c.p.a.**, che gli consente, in caso di accoglimento del ricorso, di ordinare l'esecuzione della decisione, prescrivendone le relative modalità e, ove necessario, determinando il contenuto del provvedimento amministrativo o disponendone direttamente l'emanazione in luogo dell'amministrazione. Il giudice può altresì dichiarare nulli gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato, nominare un commissario *ad acta* e, su richiesta di parte e in presenza dei presupposti normativi, fissare una somma di denaro dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione.

Particolarmente significativa, in questo quadro, è la figura del **commissario *ad acta***, espressamente qualificato dall'**art. 21 c.p.a.** quale **ausiliario del giudice**. La sua funzione è quella di **assicurare la piena e concreta attuazione della pronuncia, sostituendosi all'amministrazione inadempiente nell'adozione degli atti necessari**. La qualificazione in termini di ausiliarietà comporta che il **commissario non costituisca un organo straordinario dell'amministrazione, bensì una *longa manus* del giudice, la cui attività trova fondamento nell'atto di nomina e non nell'ordinaria attribuzione legislativa del potere amministrativo**.

Da tale qualificazione discendono conseguenze rilevanti sul **regime degli atti commissariali**: essi, **pur essendo riferibili all'amministrazione sotto il profilo degli effetti, non costituiscono esercizio di un ordinario potere amministrativo di primo grado e non possono, pertanto, essere rimossi dall'amministrazione mediante autotutela**. Il rimedio previsto dall'ordinamento è rappresentato dal **reclamo dinanzi al giudice che ha disposto la nomina, secondo le modalità stabilite dall'art. 114, comma 6, c.p.a.**

Sul **rapporto tra potere dell'amministrazione e poteri del commissario *ad acta*** è intervenuta in maniera decisiva l'**Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8 del 2021**, che ha riconosciuto la **natura concorrente dei rispettivi poteri esecutivi**. La nomina e persino l'insediamento del commissario non determinano, di per sé, la consumazione del potere amministrativo, che permane sino a quando uno dei due soggetti non abbia concretamente provveduto a dare attuazione alla decisione.

Ne consegue che **l'amministrazione può legittimamente adottare gli atti necessari all'esecuzione della sentenza anche in presenza del commissario già nominato e insediato**. **Simmetricamente, il commissario può intervenire fintantoché**

l'amministrazione non abbia concretamente provveduto. Qualora entrambi adottino atti diretti a dare esecuzione alla medesima pronuncia, assume rilievo il criterio della **priorità temporale**: **l'atto successivo deve considerarsi inefficace, indipendentemente dal fatto che sia stato adottato dall'amministrazione o dal commissario**. La Plenaria ha inoltre escluso che gli atti commissariali siano assoggettati al potere di autotutela dell'amministrazione o alla sua ordinaria impugnazione davanti al giudice della cognizione, individuando nel reclamo al giudice dell'ottemperanza lo strumento di tutela esperibile dalle parti.

La ricostruzione degli effetti del giudicato amministrativo restituisce, dunque, l'immagine di una **tutela che non si esaurisce nella pronuncia demolitoria, ma si sviluppa attraverso una pluralità di conseguenze giuridiche e operative, destinate a vincolare l'amministrazione anche nella successiva fase di attuazione**. È **proprio nella relazione tra contenuto precettivo della decisione, persistenza del potere amministrativo e strumenti sostitutivi del giudice che si coglie la specificità del giudicato amministrativo**, la **cui effettività dipende non soltanto dalla stabilità dell'accertamento compiuto, ma anche dalla possibilità di tradurre quest'ultimo in un risultato concretamente satisfattivo della posizione giuridica riconosciuta**.

2. La pronuncia in commento

La pronuncia in esame si inserisce nel solco dell'elaborazione giurisprudenziale concernente l'effettività della tutela giurisdizionale e, segnatamente, **l'estensione degli obblighi conformativi derivanti dal giudicato amministrativo di annullamento**.

La controversia trae origine dall'affidamento, nel 2020, ad una società privata, del servizio di accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi presenti nel territorio del Comune di Montescaglioso, in forza di un rapporto contrattuale destinato a cessare il 31 dicembre 2024. Successivamente alla scadenza del contratto, l'amministrazione comunale, con determinazione n. 45 del 4 febbraio 2025, disponeva la prosecuzione del servizio sino all'espletamento di una nuova procedura di gara, richiamando a fondamento del proprio operato l'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e impegnando, a titolo di corrispettivo, la somma di 40.000 euro.

Avverso tale determinazione insorgeva la società affidataria, ottenendone l'annullamento con la precedente sentenza del TAR Basilicata n. 61/2026, passata in giudicato. In quella sede, il giudice amministrativo aveva rilevato l'illegittimità della proroga sotto un duplice profilo: da un lato, l'originaria *lex specialis* non contemplava alcuna opzione di proroga contrattuale, con conseguente preclusione della possibilità di ricorrere a tale strumento; dall'altro, il provvedimento era intervenuto successivamente alla scadenza del rapporto, quando il vincolo contrattuale si era ormai esaurito.

Nonostante l'intervenuto annullamento giurisdizionale, il Comune ometteva di dare concreta esecuzione alla pronuncia. La società proponeva, pertanto, ricorso per ottemperanza, lamentando tanto il mancato pagamento delle spese processuali liquidate nel precedente giudizio quanto, soprattutto, l'inerzia dell'amministrazione rispetto alla necessità di ripristinare

la situazione di fatto antecedente all'adozione dell'atto annullato. In particolare, veniva denunciata la perdurante presenza, presso la struttura privata, degli animali ricoverati nell'interesse dell'ente comunale, con conseguente protrazione di una prestazione ormai priva di un valido titolo giuridico.

Il TAR accoglie il ricorso, muovendo dalla premessa secondo cui **il giudicato amministrativo di annullamento non esaurisce i propri effetti nella mera eliminazione dell'atto illegittimo dall'ordinamento, ma comporta anche un effetto ripristinatorio, volto a rimuovere le modificazioni della realtà materiale prodottesi in conseguenza dell'atto annullato o da esso legittimate**. Tale effetto impone, dunque, all'amministrazione di **conformare l'assetto fattuale alla situazione giuridica risultante dalla pronuncia giurisdizionale**, secondo un principio già riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4563).

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie concreta, il Collegio osserva che l'annullamento della determinazione comunale di proroga ha comportato la retroattiva eliminazione del titolo giuridico che giustificava la prosecuzione del servizio. Ne discende che la permanenza degli animali presso il canile gestito dalla società deve considerarsi ormai *sine titulo* e, conseguentemente, priva di legittimazione.

Da tale ricostruzione, il TAR fa discendere un preciso obbligo in capo all'amministrazione: procedere, senza ulteriori ritardi, alla liberazione della struttura dagli animali ricoverati per propria disposizione o comunque nel proprio interesse. L'obbligo *de quo* non costituisce un adempimento meramente accessorio rispetto alla pronuncia di annullamento, ma rappresenta una componente necessaria dell'effetto ripristinatorio del giudicato, funzionale ad assicurare la piena effettività della tutela giurisdizionale, in conformità all'art. 24 Cost.

A presidio dell'effettività dell'ordine giudiziale, il Collegio dispone inoltre la nomina del Prefetto di Matera, o di un suo funzionario delegato, quale commissario *ad acta*, per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi in caso di ulteriore inerzia dell'ente. Viene, infine, prevista, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute a titolo di spese processuali e pari a 50 euro giornalieri per il mancato adeguamento della situazione materiale al giudicato, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza e sino all'effettivo adempimento.

N. 00327 /2026 REG.PROV.COLL.

N. 00164/2026 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 164 del 2026, proposto da

Argo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fanelli, Antonello Introcaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Montescaglioso, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Basilicata n. 61/2026

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2026 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 28/4/2026, la società odierna ricorrente (già aggiudicataria della procedura di gara per l'affidamento del servizio di accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cura di cani randagi del territorio di Montescaglioso e servizi affini, contrattualizzato in data 11/5/2020 con scadenza il 31/12/2024) ha chiesto l'ottemperanza della sentenza di questo Tribunale, n. 61/2026, che, in accoglimento di un suo precedente gravame R.G. n. 24/2026, ha annullato la determinazione del Comune di Montescaglioso, n. 45/2025 del 4/2/2025, con cui era stata disposta la proroga del servizio in questione fino all'espletamento della nuova gara, ex art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, all'uopo impegnando, a titolo di corrispettivo, la somma di euro 40.000,00.

1.1. L'invocato dictum giurisdizionale, passato in giudicato, ha stigmatizzato il contrasto dell'impugnata determinazione con il paradigma normativo che essa stessa pone a suo fondamento, costituito dall'art.106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, risultando sprovvista dei rigorosi requisiti legittimanti ivi prescritti, atteso che:

- la disciplina della procedura di gara de qua, svoltasi nel 2020 e conclusasi con l'originario affidamento del servizio in favore della società ricorrente, non contemplava affatto l'opzione della proroga (con l'effetto di precludere in radice l'adozione del provvedimento sub iudice, tenuto conto della portata derogatoria di detto istituto rispetto alle regole concorrenziali che permeano il settore degli appalti pubblici);

- in ogni caso, la proroga, quand'anche prevista ex professo (il che non è), avrebbe dovuto intervenire prima della scadenza contrattuale (laddove, in specie, è pacificamente avvenuta dopo), non essendo possibile, per generali principi, incidere unilateralmente sulla durata di un vincolo contrattuale ormai spirato e avrebbe dovuto essere temporalmente circoscritta ad un orizzonte da parametrarsi allo svolgimento della nuova gara, ciò al preminente scopo di evitare un'inammissibile protrazione sine die del vincolo (come invece avvenuto nel caso in esame, se si tiene conto che, a distanza di oltre sette mesi dalla conclusione, senza esito, della gara, la società è ancora avvinta dall'obbligo di prestazione del servizio, peraltro a condizioni economiche ritenute particolarmente svantaggiose, vieppiù se si considera la manifesta esiguità della somma a tal fine impegnata dall'intimato Comune).

1.2. Con il ricorso di ottemperanza la società lamenta l'omessa esecuzione del richiamato giudicato, sotto il duplice profilo:

- della mancata corresponsione di quanto liquidato a suo favore in quel giudizio (euro 2.000,00 a titolo di spese, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura versata);

- del mancato adeguamento della situazione di fatto al giudicato, tenuto conto che, per effetto dell'annullamento del provvedimento di proroga del servizio in questione, il Comune avrebbe dovuto provvedere al prelievo di tutti i cani randagi ricoverati presso la struttura della società; a tal fine, vi è richiesta di nomina di un commissario ad acta perché così provveda in caso di perdurante inottemperanza da parte del Comune, nonché di fissazione di una penalità di mora.

2. Il Comune di Montescaglioso, malgrado rituale intimazione, non si è costituito in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 23/9/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

4.1. Ed invero, costituisce condivisibile ius receptum che tra gli effetti del giudicato amministrativo di annullamento vi è anche quello ripristinatorio, consistente nella cancellazione delle modificazioni della realtà intervenute per effetto dell'atto annullato (o, comunque, da esso legittimate) e, quindi, nell'adeguamento dell'assetto della situazione di fatto alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia stessa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 22/9/2008, n. 4563).

Ciò premesso, osserva il Collegio che, nella specie, l'invocato giudicato (riveniente dalla sentenza di questo Tribunale n. 61/2026) - avendo disposto l'annullamento del provvedimento comunale di (illegittima) proroga del servizio di accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cura di cani randagi (giunto a scadenza in data 31/12/2024) - ha determinato la retroattiva cancellazione del titolo giuridico giustificante la prestazione del servizio de quo; il che rende sine titulo e, dunque, priva di legittimazione la perdurante presenza degli animali presso il canile gestito dalla società.

Conseguentemente, deve ritenersi che il Comune abbia il dovere, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. e dell'effetto ripristinatorio discendente dall'invocato dictum, di liberare senza ulteriori dilazioni detta struttura dagli animali ivi ricoverati su sua disposizione o, comunque, nel suo interesse.

4.2. Altrettanto provata, in difetto di contraria evidenza, è l'inosservanza della condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio a quo e dei relativi accessori, nei sensi esposti.

5. In conclusione, in accoglimento del ricorso:

- va dichiarato l'obbligo del Comune di Montescaglioso di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nella sentenza in epigrafe, provvedendo:

i) al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle somme ad essa spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto;

ii) all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, derivante dal rispetto dell'effetto ripristinatorio dell'invocato giudicato di annullamento, nei sensi esposti;

- l'Ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta;

- per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina Commissario ad acta il Prefetto di Matera o un funzionario delegato, il quale provvederà al compimento degli atti necessari all'esecuzione della suindicata sentenza. Le spese per l'eventuale funzione commissariale, esigibili all'esito del suo svolgimento, sono poste a carico del Comune intimato e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;

- ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., va disposta la corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme di denaro dovute relativamente alla statuizione sub i) e pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno relativamente alla statuizione sub ii), con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio ritiene di dover precisare che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto:

- dichiara l’obbligo del Comune di Montescaglioso di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nella sentenza in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, nonché di corrispondere la penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Matera, o suo delegato, che provvederà nei sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione delle predette sentenze;

- pone a carico del Comune di Montescaglioso il compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria;

- determina in euro 1.000,00 (trecento/00) l’importo da corrispondere al predetto Commissario ad acta, tenuto conto dei parametri percentuali di cui all’art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002.

Condanna il Comune di Montescaglioso al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, liquidandole forfetariamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, tenuto conto dei parametri previsti nel D.M. 10/3/2014 n. 55.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2026 con l’intervento dei magistrati:

Stefania Santoleri, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Paolo Mariano, Consigliere, Estensore